



AFFARI GENERALI - 51 REG.DEC.

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento sui rapporti con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale"

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE**

**DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemiladiciotto**
il giorno ventiquattro del mese di gennaio

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Adriano Marcolongo

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 1637 dd. 1 settembre 2017

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento sui rapporti con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale"

Premesso che l'allora A.S.S. n. 1 "Triestina":

- con provvedimento n. 744 del 26.10.2009, ha deliberato - fra altro - di approvare, nell'ambito del processo di riorganizzazione complessiva delle procedure aziendali connesse con l'attività delle Associazioni di volontariato e volte all'erogazione di contributi ed alla stipula di rapporti convenzionali a valere dall'esercizio 2010, il documento riportante le modalità operative e organizzative aziendali, allegato quale parte integrante e sostanziale al medesimo provvedimento n. 744/2009;
- con successive deliberazioni n. 810 dd. 14.12.2009, n. 50 dd. 17.02.2012, n. 312 dd. 03.10.2012, n. 94 dd. 15.03.2013 ha proceduto a modifiche/integrazioni del predetto documento nonché - da ultimo - con deliberazione n. 491 dd. 27.11.2014, ha approvato il documento riportante le nuove modalità operative e organizzative aziendali;

considerato che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 17/2014, con Decreto del Presidente della Regione n. 264/Pres. dd. 31.12.2014, con effetto dal 1° gennaio 2015, è stata costituita l'allora Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e che, nello specifico, l'A.A.S. n. 1 "Triestina" è succeduta nell'intero patrimonio dell'A.S.S. n. 1 "Triestina", contestualmente soppressa, nonché in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nelle sue funzioni;

atteso che, con deliberazione della Giunta Regionale F.V.G. n. 679 dd. 22.4.2016, recante "*LR 17/2014: avvio delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine ai sensi dell'art. 4, comma 2, e atti conseguenti ai sensi dell'art. 10, comma 6*", attuata con D.P.Reg. n. 088/Pres. dd. 27.04.2016, si è dato atto, fra l'altro:

- dell'incorporazione - a far data dall'1.05.2016 - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste da parte dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", la quale subentra nelle funzioni del predetto Ente soppresso, secondo le modalità definite con il protocollo d'intesa approvato con la D.G.R. n. 612 dd. 13.04.2016 e sottoscritto in data 22.04.2016;
- della modifica - a decorrere dall'1.5.2016 - della denominazione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" in Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (nel prosieguo A.S.U.I.TS);

acclarato che, in base al nuovo Atto Aziendale - adottato con provvedimento n. 843 dd. 06.12.2017 - rientrano nella missione dell'A.S.U.I.Ts le finalità di "*prevenzione e promozione della salute delle persone e della comunità*", con "*l'impegno ... di mantenere un'organizzazione con i confini aperti e permeabili a tutti i contributi, in collegamento con altre istituzioni sanitarie, sociali* , per ottimizzare e valorizzare le risorse e le potenzialità del contesto locale" e promuovendo "*livelli di salute sostenibile del singolo e della comunità*", anche attraverso l'impegno per lo sviluppo di un *welfare* locale e partecipato, che consenta la realizzazione di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione della salute, favorendo la collaborazione con altri enti, istituzioni e con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, per garantire servizi più aderenti alle necessità dei cittadini che si rivolgono ai servizi sanitari;

atteso che il coinvolgimento attivo del settore non profit operante sul territorio (associazionismo, volontariato), al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi generali di tutela della salute, della prevenzione del disagio sociale, della riqualificazione delle condizioni abitative, ecc... (cfr 1.3 "*I servizi e le risorse disponibili*" del Piano di zona 2013-2015, ambito 1.2 Trieste) è stato, inoltre, già previsto anche per l'attuazione delle attività indicate dagli strumenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria, regionali ed aziendali, ad esempio: Piano sanitario e sociosanitario regionale, Piano regionale degli interventi e

dei servizi sociali, Piano attuativo locale (PAL) e il Piano attuativo ospedaliero (PAO) e Programma delle attività territoriali (PAT);

visto che, nello specifico:

- il Piano di Zona 2013-2015, Ambito 1.2 Trieste, Programma attuativo annuale – anno 2015, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 13.05.2015, a proposito dell’azione di sistema “Governance sociale”, contiene – quale obiettivo 1.2 – *“Favorire nell’ambito dei percorsi di assistenza, di protezione e promozione sociale, la messa a sistema delle attività di soggetti non istituzionali operanti nel territorio, beneficiari di contributi economici a sostegno delle attività degli stessi soggetti a favore di persone in stato di bisogno, allo scopo di capitalizzare, in un’ottica di sinergia e coordinamento, le risorse finanziarie pubbliche erogate”*;

- il Piano Attuativo Locale per l’anno 2017, approvato con decreto n. 862 dd. 29.12.2016 - al punto 3.6.3 Piani di Zona – nel considerare l’anno 2017 “ *..come periodo di transizione, nel corso del quale dovrà essere garantita all’utenza la continuità nella fruizione dei servizi e delle prestazioni sociosanitarie, anche attraverso il proseguimento del percorso di pianificazione locale iniziato nel 2013*”, ha espressamente dichiarato di *“confermare anche per l’anno 2017 gli obiettivi e le azioni previsti per le aree di integrazione socio sanitaria delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 29 gennaio 2016, n. 132”*;

verificato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato, con distinti interventi normativi, la materia della partecipazione attiva degli enti associativi operanti su base volontaria all’interno del sistema integrato di interventi per la promozione e tutela dei diritti di cittadinanza sociale e, specificatamente, con:

- L.R. n. 12 dd. 20.02.1995 e s.m. ed i. – *“Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario”*, ha previsto, all’art. 16, comma 1, per le Aziende sanitarie la possibilità di erogare *“contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionato ai sensi della normativa regionale”*.

- L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. – *“Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”* – ha auspicato l’adozione di misure attuative coordinate all’interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale, stimolando contestualmente il realizzarsi dell’integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro.

- L.R. n. 23 dd. 09.11.2012 – *“Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale”* e s.m. ed i. ha codificato, in maniera strutturata ed organica, la materia prevedendo la possibilità:

- all’art. 14, rubricato *“convenzioni”* - in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa - per le organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro da almeno sei mesi, di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, di attività innovative e sperimentali, di attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici e di attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici;

- all’art. 25, rubricato *“convenzioni”* - in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa - per le associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro da almeno sei mesi, di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende il cui ordinamento è

disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, di attività innovative e sperimentali, di attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici e di attività frutto di co-progettazione tra organizzazioni ed enti pubblici;

▪ all'art. 39, rubricato “*accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati*” – per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale – di utilizzare strutture e attrezzature e usufruire di servizi da parte della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e con le modalità stabiliti dai rispettivi ordinamenti;

atteso che, recentemente, con l’emanazione del D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, recante “*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, l’ordinamento italiano ha provveduto al riordino e alla revisione organica della disciplina degli operanti nel cd “Terzo settore”, fra i quali figurano le Associazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, al fine di “*sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione*” (art. 1);

richiamato, inoltre, l’art. 55, comma 1, del citato D.Lgs. n. 117/2017, rubricato “*Coinvolgimento degli enti del terzo settore*” secondo cui, “*..in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona*”;

ritenuto, quindi, alla luce delle considerazioni sopra esposte e del mutato quadro normativo in materia, di dover procedere - nell’ambito del processo di riorganizzazione complessiva delle procedure aziendali connesse con l’attività di alcune tipologie di Enti appartenenti al Terzo Settore e volte all’erogazione di contributi ed alla stipula di rapporti convenzionali - alla modifica del documento adottato con deliberazione dell’allora A.S.S. n. 1 “Triestina” n. 491 dd. 27.11.2014, approvando un nuovo documento, che individui le modalità operative e organizzative aziendali, al fine di regolare i rapporti istituzionali con le alcune tipologie di Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, quali le Associazioni di volontariato (precedentemente già disciplinate dalla L. 11 agosto 1991 n. 266 e tuttora dalla L.R. F.V.G. 9 novembre 2012 n. 23 e s.m. ed i.) e le Associazioni di promozione sociale (precedentemente già disciplinate dalla L. 7 dicembre 2000 n. 383 e tuttora dalla L.R. F.V.G. 9 novembre 2012 n. 23 e s.m. ed i.), nel rispetto ed in ossequio ai principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza dell’azione amministrativa, proporzionalità e pubblicità;

valutato che, conseguentemente, appare opportuno denominare tale documento “Regolamento sui rapporti con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale” nonché unire il medesimo al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale - congiuntamente agli allegati che lo corredano;

specificato, inoltre, che i contributi finalizzati alle Associazioni di volontariato nonché i meri rimborsi non forfetari, erogati nell’ambito delle convenzioni previste dall’adottando “Regolamento sui rapporti con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale” - per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010 - non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, all’obbligo di acquisizione del codice CIG, di cui all’art. 3, comma 5, L. 13 agosto 2010, n. 13 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

atteso, infine, che risulta necessario pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito aziendale, al fine di darne una migliore pubblicità;

rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della Struttura Affari Generali, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f., del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi sociosanitari;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, di:

1. procedere - nell'ambito del processo di riorganizzazione complessiva delle procedure aziendali, connesse con l'attività di alcune tipologie di Enti appartenenti al Terzo Settore e volte all'erogazione di contributi ed alla stipula di rapporti convenzionali - alla modifica del documento adottato con deliberazione dell'allora A.S.S. n. 1 "Triestina" n. 491 dd. 27.11.2014;

2. approvare un nuovo documento, che individui le modalità operative e organizzative aziendali, al fine di regolare i rapporti con alcune tipologie di Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117 dd. 03.07.2017, quali le Associazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, denominato "Regolamento sui rapporti con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale" ed unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - congiuntamente agli allegati che lo corredano;

3. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.

Nessuna spesa consegue al presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Adriano Marcolongo

Parere favorevole del
Direttore Amministrativo
Dott. Fulvio Franza

Parere favorevole del
Direttore Sanitario f.f.
Dott.ssa Emanuela Fragiacomò

Parere favorevole del
Direttore dei Servizi Sociosanitari
Dott. Flavio Paoletti